



A tutti i nostri

Sigg. clienti

Loro sedi

Oggetto: SISTRI.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Gennaio 2012, è stato pubblicato il Decreto 10 novembre 2011, n. 219, recante modifiche ed integrazioni al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, il cd Testo Unico Sistri.

Il decreto correttivo introduce numerose novità; di seguito riportiamo le più significative.

Introduzione del dispositivo USB per l'interoperabilità e relative procedure

Qualora l'impresa abbia accreditato il proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità, può richiedere a Sistri il rilascio di uno specifico dispositivo. Il relativo certificato elettronico e le credenziali di accesso sono attribuiti al legale rappresentante che è il delegato, titolare della firma elettronica.

Il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali.

Definizione di unità operativa

Reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.

Individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede

Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo.

Richiesta di dispositivi aggiuntivi

Viene introdotta la possibilità di richiedere ulteriori dispositivi aggiuntivi per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte, tuttavia i delegati dovranno essere diversi da quelli individuati per i dispositivi già posseduti dal soggetto iscritto.

Attenuazione delle responsabilità del delegato

La custodia dei dispositivi passa al titolare dell'impresa obbligata al Sistri, quindi il delegato resta semplicemente titolare della firma elettronica e risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti.

Procedura per l'utilizzo della scheda movimentazione in bianco

Anche in caso di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, oltre che in caso di assenza di copertura di rete, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, la compilazione della scheda Sistri- Movimentazione potrà essere effettuata dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.

Qualora anche il soggetto che precede o che segue si trovi nella medesima situazione di impossibilità, le movimentazioni dovranno essere annotate su un'apposita scheda Sistri in bianco (procedura già prevista nel caso di temporanea interruzione di Sistri); tale condizione dovrà essere comunicata in forma scritta a Sistri prima della movimentazione dei rifiuti.

Fino al 30 giugno 2012, le imprese avranno 72 ore di tempo dalla cessazione delle condizioni impeditive per inserire le informazioni nel sistema. Successivamente le ore a disposizione saranno 24.



Sospensione o cessazione dell'attività

In caso di **sospensione o cessazione dell'attività** per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, l'impresa deve darne comunicazione scritta al SISTRI entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese, oltre a restituire i dispositivi USB per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Procedura per cessione d'azienda o di ramo d'azienda

In tutti i casi in cui si verificano cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.

Il nuovo Decreto sostituisce inoltre gli allegati IA (Procedura d'iscrizione), IB (Installazione black box), II (Contributi) e III (Schede Sistri) del D.M. 52/2011.

SISTRI: Quando parte?

Sulla base di quanto disposto dal Decreto Legge 216, il cd "milleproroghe" l'avvio di Sistri è stato prorogato per tutti i soggetti obbligati al **2 APRILE 2012**.

Fanno eccezione i piccoli produttori (meno di dieci dipendenti) di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il Sistri non potrà scattare prima del 1° giugno 2012, mentre per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario conferendoli a circuiti organizzati di raccolta, invece, l'iscrizione al Sistema dovrà avvenire entro il prossimo 2 luglio.

Si attende la conversione in legge del decreto.


Contributo entro il 30/04/2012

In base di quanto disposto dall'7, comma 3 del D.M. 52/2011, il contributo di iscrizione al Sistri **"va versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono"**.

Sii consiglia di attendere gli ultimi giorni utili per effettuare il versamento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Milano, 20 gennaio 2011


RI.ECO Srl